



COMUNE DI CARBONIA

***CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA
PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2020 – 31 LUGLIO 2021***

SOMMARIO

- ART. 1 Oggetto del contratto**
- ART. 2 Durata del contratto**
- ART. 3 Descrizione del servizio e modalità di svolgimento**
- ART. 4 Quinto d'obbligo**
- ART. 5 Garanzia definitiva**
- ART. 6 Relazioni tra le parti**
- ART. 7 Sospensione del servizio**
- ART. 8 Corrispettivo contrattuale**
- ART. 9 Responsabilità ed obblighi dell' impresa aggiudicataria**
- ART.10 Obbligazioni accessorie**
- ART. 11 Penali**
- ART. 12 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- ART. 13 Subappalto**
- ART. 14 Risoluzione anticipata e recesso dal contratto**
- ART. 15 Trattamento dei dati personali**
- ART. 16 Obblighi di tracciabilità**
- ART. 17 Forma del contratto**
- ART. 18 Foro competente**
- Art. 19 Rinvio**

ART. 1 Oggetto e importo del contratto

Il presente capitolato disciplina il servizio di recapito della posta ordinaria, raccomandata e dei pacchi fino a 20 kg da effettuarsi per conto del Comune di Carbonia.

L'aggiudicatario recapiterà, per conto del Comune di Carbonia, la posta ordinaria e la posta raccomandata in tutto il territorio nazionale ed estero ed i pacchi in tutta Italia.

L'importo annuale presunto dell'appalto è pari ad € 44.300,00 (Iva esclusa). Il costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 è pari a Euro 17.849,42

Tale importo è stato calcolato a consuntivo in base all'andamento storico medio delle spedizioni dell'Ente ed ha carattere meramente presunto. L'entità dell'affidamento deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo considerato.

ART. 2 Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data della sua stipula.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto a norma e per gli effetti di cui all'art. 32 c. 8 del d.lgs 50/2016.

In caso di esecuzione anticipata, la durata del contratto decorrerà dalla data di avvio del servizio risultante dall'apposita comunicazione che verrà inviata dal R.U.P.

ART. 3 Opzioni e rinnovi

Il Comune di Carbonia si riserva la facoltà, qualora si rendesse necessario in corso di esecuzione del contratto, di apportare una variazione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni uno, per un importo annuale presunto di € 44.300,00 al netto di IVA.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, anche per il calcolo del CIG, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni precedentemente indicate, è pari ad € 97.460,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 3 Descrizione del servizio e modalità di svolgimento

Il servizio è costituito dallo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) Consegna degli avvisi di ritorno per la posta raccomandata
- b) Ritiro della corrispondenza: l'aggiudicatario si impegna a ritirare la corrispondenza presso la sede dell'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
La posta verrà suddivisa dal personale dell'ufficio protocollo del Comune per tipologia di spedizione (ordinaria, raccomandata, pacchi) in apposite scatole (fornite dall'aggiudicatario) e, all'interno delle scatole, verrà suddivisa per tariffe.
Le raccomandate saranno accompagnate da un elenco (il cui modello dovrà essere fornito dall'Aggiudicatario in formato elettronico) contenente i nominativi e gli indirizzi dei destinatari.
- c) recapito di
 - posta ordinaria:
 - i. entro il 2° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne

- all'interno del Comune di Carbonia;
- ii. entro il 5° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne nelle altre località, comprese le frazioni;
- posta raccomandata con ricevuta di ritorno (con tempi certificati):
 - i. entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nel Comune di Carbonia
 - ii. entro il 5° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne in altre località, comprese le frazioni.
- Pacchi ordinari fino a 20 kg con avviso di ricevimento:
 - i. entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all'interno del Comune di Carbonia;
 - ii. entro il 6° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne nelle altre località, comprese le frazioni

Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all' indirizzo indicato.

Per quanto riguarda la posta ordinaria il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o altro soggetto abilitato al ritiro.

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Per quanto riguarda la posta raccomandata ed i pacchi il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o altro soggetto abilitato previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Per le raccomandate ed i pacchi, in caso di assenza del destinatario, dopo due tentativi di recapito, verrà lasciato un avviso con il quale si informa che il plico è disponibile per il ritiro e sarà tenuto in giacenza per un periodo di 30 giorni. Trascorso tale periodo l'Aggiudicatario deve riconsegnare al Comune di Carbonia entro 5 giorni lavorativi la corrispondenza non ritirata. L'avviso lasciato al destinatario dovrà riportare l'indicazione del numero di telefono dell'appaltatore, il domicilio e gli orari per il ritiro. Dovrà essere disponibile il servizio di consegna a domicilio su richiesta telefonica da parte del destinatario senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Carbonia.

Per le raccomandate ed i pacchi dovrà essere offerto un servizio di tracciatura tale da permettere al Comune di Carbonia la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice identificativo della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante Sito web e/o tramite numero verde gratuito

d) gestione degli scarti di recapito e degli inesitati.

Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente potranno essere recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile gli stessi dovranno essere restituiti all'ufficio Protocollo del Comune di Carbonia con l'indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente

e) consegna della cartoline AR

Le ricevute di ritorno delle raccomandate dovranno essere restituite all'Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia entro 5 giorni lavorativi dal recapito della raccomandata

- f) redazione di un report analitico da allegare alle fatture mensili riportante, per ogni tipologia di recapito, le quantità per fasce di peso e per destinazione (Italia, Estero), le tariffe e gli importi parziali e totali fatturati.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i servizi di recapito e i servizi accessori sopra elencati ai prezzi unitari offerti in sede di gara per i quantitativi che saranno richiesti dall' Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia.

Il quantitativo indicativo annuo e non vincolante delle spedizioni da eseguire è di circa n. 29300 pezzi di diverse tipologie (posta ordinaria, raccomandate A.R. e pacchi ordinari fino a 20 kg).

L'aggiudicatario dovrà garantire la spedizione del 70% della corrispondenza totale (Italia ed Estero). Per la parte non coperta potrà avvalersi di Poste Italiane Spa anticipando il corrispettivo che verrà restituito in sede di fatturazione (senza costi aggiuntivi oltre la tariffa di Poste Italiane Spa).

Il controllo sul rispetto della percentuale di cui sopra verrà effettuato a consuntivo per ognuno dei 3 anni di decorrenza dell'appalto. Il mancato rispetto della percentuale si configura come inadempimento contrattuale, idoneo a fondare la risoluzione del contratto da parte dell' Ente Comunale appaltante.

Al di consentire la formulazione di una offerta consapevole si indicano le percentuali di suddivisione della corrispondenza inviata nell' ultimo anno nel territorio italiano ed estero dal Comune di Carbonia:

- 70% territorio di Carbonia
- 15% restante territorio della Regione Sardegna
- 13% restante territorio italiano
- 2% estero

Tali dati sono puramente indicativi e non costituiscono vincolo alcuno per l' Ente.

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, il Fornitore metterà a disposizione del Comune di Carbonia:

- una casella di posta elettronica;
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria tra le 8.30 e le 13.30 in tutti i giorni dell' anno lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi .

ART.4 Quinto d'obbligo

L'appaltatore, se richiesto dal Comune, si obbliga fin d'ora ad eseguire le prestazioni affidate, per un quantitativo pari ad un quinto del valore complessivo contrattualmente pattuito, sia in aumento che in diminuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto stipulato.

A fronte della richiesta del quinto d'obbligo, l'appaltatore non può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale il diritto alla risoluzione del contratto o richiedere indennizzi o risarcimenti di alcun tipo.

ART. 5 Garanzia definitiva

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, o nella maggiore misura stabilita all'art. 103 c. 1 del d.lgs 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e l'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della stessa in tutti i vasi previsti dall'art. 103 del d.lgs 50/2013,.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di attestazione finale di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia è riducibile qualora ricorrano i presupposti e per le percentuali previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs 50/2016.

La garanzia definitiva può essere costituita in una delle seguenti forme:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie al pubblico secondo la vigente normativa.

In tal caso la garanzia deve prevedere espressamente: - quale beneficiario il Comune di Carbonia – durata sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale, - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c.1 del codice civile; - operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 Relazioni tra le parti

I rapporti tra le parti durante l'esecuzione del contratto saranno tenuti per il Comune, dal Responsabile del Procedimento e per l'appaltatore dal rappresentante il cui nominativo e riferimenti per i contatti saranno comunicati al momento della stipula del contratto.

ART. 7 Sospensione del servizio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs 50/2016, l'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a propria decisione unilaterale, neanche nel caso in cui siano in corso controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione, anche parziale, delle prestazioni, per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 8 Corrispettivo contrattuale

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni affidate offerto in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte, con cadenza mensile, previo ricevimento di fatture fiscalmente regolari, riportanti il numero di CIG **8330271518** nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica. Il CUU dell'Ufficio Protocollo è: **NFUJHB**. Le fatture dovranno essere corredate da report giornalieri e report mensili.

Il rendiconto mensile dovrà riportare distintamente i costi del servizio nonché il numero complessivo di ciascuna tipologia di corrispondenza trattata (posta ordinaria, raccomandata e pacchi).

Il corrispettivo è inteso comprensivo di ogni onere dovuto dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obblighi contrattuali assunti senza che null'altro abbia a pretendere dall'appaltatore per effetto dell'adempimento dei medesimi obblighi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 è posto a carico dell'Amministrazione Comunale il versamento dell'IVA direttamente a carico dell'Erario: conseguentemente la fattura dovrà esplicitare che è soggetta a **scissione dei pagamenti** ai sensi del citato decreto.

Il pagamento delle fatture è subordinato al riscontro della regolarità del servizio correttamente effettuato ed il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da parte del RUP. Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi dell'azienda, per cui l'Amministrazione Comunale procederà a richiedere apposito D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si applica l'art. 30 del d.lgs 50/2016.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non potrà essere invocato dall'aggiudicatario per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Si da atto che, per pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, il Comune di Carbonia è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 48 -bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40

ART. 9 Responsabilità ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria, l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva e comunque dovrà assicurare le spedizioni e le consegne urgenti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, norme a garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali, rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

ART.10 Obbligazioni accessorie

L'appaltatore assume inoltre i seguenti obblighi:

a) applicare a favore dei Lavoratori Dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b) assumere qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi per danni causati da propri dipendenti o collaboratori durante l'esecuzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o cose ivi compreso tra questi ultimi i beni di proprietà comunale, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.

Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio;

c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al piano di sicurezza predisposto dallo stesso appaltatore;

d) prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal **Patto di Integrità del Comune di Carbonia** e dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia approvato con deliberazione di G.C. n. 12/2014.

Il contratto stipulato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai suddetti codici comportamento.

Con la presentazione dell'offerta, si intenderà accettato integralmente da parte dell'aggiudicatario il contenuto delle succitate norme di comportamento dei dipendenti pubblici, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Carbonia.

- a comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

d) a costituire entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto una sede operativa nell'ambito del Comune di Carbonia.

ART. 11 Penali

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

Nell'esecuzione del servizio, oltre all'osservanza del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell'Amministrazione, alla ditta inadempiente potranno essere applicate le seguenti penalità:

1. per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, lo 0,1% del valore del contratto;
2. per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall'art. 3 del presente capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.
3. per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste all'art. 3 del presente capitolato da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni

infrazione, oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

4. mancato rispetto degli obblighi contrattuali prescritti dagli artt. 6 e 9 nonché delle ulteriori obbligazioni previste dal presente capitolato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% del valore complessivo del contratto, ovvero, l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 50/2016.

La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

In ogni caso l'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni causati al Comune per il ritardo o l'imperfetta esecuzione del servizio.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà contestata all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, dietro segnalazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano a giudizio dell'Amministrazione Comunale accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine indicato, le penali di che trattasi saranno applicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di valersi della cauzione definitiva per l'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

L'amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

ART. 12 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalle norme vigenti nel tempo, è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 107 c. 13 del D.Lgs 50/2016.

L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato nell'atto di cessione e sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla cedente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile.

ART. 13 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D.Lgs 50/2016), purché dichiarato in sede di offerta.

Il contratto di subappalto deve essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del subappaltatore

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata L. 136/10 e s.m.i.

ART.14 Risoluzione anticipata e recesso dal contratto

Fermi restando i casi di risoluzione anticipata da parte della stazione appaltante espressamente previsti nel presente capitolato, per le cause di risoluzione anticipata e di recesso si rimanda a quanto previsto dagli artt. 108 e 109 del d.lgs 50/2016, nonché alle ulteriori norme di legge nel tempo vigenti.

ART. 15 Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carbonia.

In caso di aggiudicazione, l'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dal Comune di Carbonia le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio di cui all'oggetto, ai sensi del GDPR Regolamento UE sulla Privacy n. 2019/679.

L'Appaltatore si impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 16 Obblighi di tracciabilità

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto

qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

ART.17 Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario Comunale.

Faranno carico all'appaltatore le spese necessarie per la stipula e per la registrazione del contratto, nonché per imposte da assolvere sugli atti afferenti e conseguenti l'esecuzione del contratto.

ART. 18 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.